

# **TI\_GERICHTE 60.2015.55 vom 20. Mai 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-05-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2015.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.55)

FR: TI\_GERICHTE 60.2015.55 du 20 mai 2015

IT: TI\_GERICHTE 60.2015.55 del 20 maggio 2015

## **Regeste**

Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro carte e registrazioni. obbligo di consegna. procedura sigillamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

, imputato nel contesto dell'inc. MP \_\_\_\_\_, e detentore/titolare del telefono aziendale in questione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto impugnato .

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa . Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP) . La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B\_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e 6B\_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 12.2.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine 5.2.2015, è tempestivo .

### **E. 1.3**

RE

### **E. 2**

Con la decisione 5.2.2015 - impugnata in questa sede -, è stato ordinato a \_\_\_\_\_, nella sua veste di perito di parte, di comunicare “ sulla base di quali costatazioni tecniche ha tratto la conclusione esposta nella perizia di parte ”. È stato altresì ordinato di trasmettere “

copia dell'analisi forense completa (dati \_\_\_\_\_) ” effettuata dallo stesso perito il 4.12.2014 (AI 19). Nella fattispecie in esame si è quindi in presenza di un ordine di consegna ai sensi dell'art. 265 CPP [secondo cui il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli (cpv. 1)], emanato nell'ambito della perquisizione di carte e registrazioni giusta gli art. 246 ss. CPP. Indicando nell'ordine in questione la trasmissione della copia dell'analisi forense (dati \_\_\_\_\_) eseguita (cfr. AI 19), il magistrato inquirente ha infatti inteso quanto previsto dall'art. 246 CPP secondo cui carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all'elaborazione e all'archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.

### **E. 3**

In tale ambito, ai sensi dell'art. 248 CPP le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre, oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1). Rientra nella nozione di “altri motivi” ai sensi della disposizione di cui sopra ogni interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto, come segnatamente segreti di fabbricazione o di affari oppure segreti privati degni di protezione (PC – CPP, art. 248 CPP n. 2-4). La domanda di apposizione dei sigilli non deve rivestire una forma particolare e dev'essere posta - nell'ambito di un obbligo di trasmissione ex art. 265 CPP - al momento della consegna effettiva delle carte e/o registrazioni al magistrato inquirente, che apporrà formalmente i sigilli (decisioni TF 1B\_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.).

### **E. 4.1**

Questa Corte ha già avuto modo di determinare che la procedura di apposizione dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis, che prevale sul reclamo ex art. 393 ss., di modo che un reclamo presentato contemporaneamente contro un ordine di perquisizione e sequestro non è ricevibile (cfr. sentenze CRP 21.4.2015 inc. CRP \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). È infatti il giudice del dissigillamento che deve esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7).

### **E. 4.2**

Il reclamo giusta l'art. 393 CPP entra - tra l'altro - in considerazione solo se le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B\_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.). Al momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro; la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo l'esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP n. 62).

### **E. 5.1**

Il reclamante, in sede di replica ha – tra le altre cose – affermato che “ i dati del cellulare dell'imputato contengono anche segreti professionali e commerciali dell'imputato e delle \_\_\_\_\_, di cui il Sig. RE 1 è capo dell'Ufficio stampa ”, ragione per cui, anche sotto tale profilo, la perizia giudiziaria sarebbe lo strumento più adatto (replica 24/25.2.2015, p. 3). Inoltre, come riportato nei considerandi in fatto, con scritto 24/26.2.2105, \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legal counsel delle \_\_\_\_\_ ha inviato a questa Corte - tra l'altro - “ il disco rigido contenente l'estrazione fisica dell'iPhone del Sig. \_\_\_\_\_ ”,

precisando altresì che si tratta di un cellulare aziendale, nel quale sarebbero presenti dati protetti dal segreto d'affari e che non avrebbero alcuna relazione con il procedimento penale in questione. Per tale motivo ha richiesto l'apposizione dei sigilli ex art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP). Il reclamante prima, e le \_\_\_\_\_ dopo, nella loro qualità di datore di lavoro, hanno dunque invocato segreti d'affari e commerciali, contenuti nel telefono aziendale in uso a RE 1.

### **E. 5.2**

In siffatte circostanze, nella fattispecie in esame, quanto sollevato dal reclamante e dalle \_\_\_\_\_ impone dunque la procedura di sigillamento, ciò che – come visto – esclude il reclamo ex art. 393 CPP. Le censure sollevate da RE 1 devono di conseguenza essere riproposte nell'ambito di tale procedura. Spetterà poi al giudice del dissigillamento determinare se i segreti invocati giustifichino il mantenimento dei sigilli. Il gravame è dunque irricevibile in merito all'ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015. Considerato come l'apposizione dei sigilli sia stata richiesta a questa Corte, contestualmente alla trasmissione del disco rigido di cui sopra, lo stesso viene trasmesso al procuratore generale per i suoi incombeni, in scatola chiusa, unitamente alla presente decisione.

### **E. 6**

Il gravame è irricevibile per quanto attiene l'ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015. La richiesta di apposizione di sigilli è evasa ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente. Non sono assegnate ripetibili, non avendo PI 1 e PI 2 fatto capo ai servizi di un legale. Per questi motivi, richiamati gli art. 246 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015 è irricevibile. §. La richiesta di apposizione dei sigilli è evasa ai sensi dei considerandi. 2. Il parziale effetto sospensivo concesso al gravame con decreto 12.2.2015 dal presidente di questa Corte è revocato. 3. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste, a carico di RE 1, \_\_\_\_\_. 4. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 5. Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.